

Statuto

dell' Associazione di Promozione Sociale "Centro prevenzione e trattamento Disagio Psicologico"

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1. E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n° 383, l'associazione di promozione sociale "Centro prevenzione e trattamento Disagio Psicologico" con sede legale in Castelli Calepio (Bg), via Leonardo da Vinci, 1.
- 1.2. L'associazione è apartitica, apolitica e non lucrativa e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi; ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

Art. 2 SCOPO

- 2.1 L'Associazione opera in ambito socio-sanitario e persegue finalità di carattere sociale. Opera a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche e familiari.

In particolare suoi obiettivi sono:

- Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione e intervento. Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.
- Promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.
- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.
- Promuovere la cultura della mediazione nella gestione del conflitto, in particolare in ambito familiare.

L'Associazione intende per questo realizzare diverse iniziative e in particolare:

- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, corsi, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all'individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e private.
- Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, enti locali, regionali, statali, compreso ogni tipo e grado di scuola, sia pubblica che privata, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.
- Realizzare e promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, accompagnamento e facilitazione all'inserimento di persone immigrate nella società locale con interventi concreti e attraverso il superamento di barriere linguistiche e culturali;
- Promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l'utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: test, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all'indagine, valutazione e verifica dell'esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.

- Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica.
- Promuovere l'immagine dell'Associazione con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei o multimediali.
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.
- Stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, organizzazioni, enti pubblici o privati nonché con aziende e società private in ordine a tutte le attività che non siano in contrasto con principi del presente Statuto.

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 3 AMMISSIONE DEI SOCI

- 3.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 3.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
- 3.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 3.4 Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dall'assemblea. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- 3.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 DIRITTI E DOVERE DEI SOCI

- 4.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 4.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 4.3 Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 4.4 L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 5.1 Ogni associato può, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, recedere dall'associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione.
- 5.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
 - gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- 5.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 5.4 Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 5.5 I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 6.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo.
- 6.2 Le cariche elettive dell'Associazione
- non sono retribuite
 - hanno durata triennale e sono rieleggibili
 - sono riservate ai soci maggiorenni in regola con l'iscrizione.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 7.1 L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - Avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
- 7.2 Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci
- 7.3 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione.
- 7.4 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 7.5 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 7.6 Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- elezione del Presidente,
 - elezione del Consiglio direttivo,
 - proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
- approvazione del programma annuale dell'associazione.

7.7 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

7.8 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

7.9 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione.

7.10 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo:

- si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea dei soci;
- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo;
- formula il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione.

8.2 Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente. Il Tesoriere, se nominato: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

8.3 Le norme sull'ordinamento interno si ispirano ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Art. 9 – I MEZZI FINANZIARI

9.1 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- Quote e contributi dei soci;
- Eredità, donazioni, legati;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
- Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione;
- Tutte le entrate e i proventi dell'attività dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 10 - RENDICONTO ANNUALE

10.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

10.2 Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Il Consiglio direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 11 - AVANZI DI GESTIONE

11.1 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.2 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art. 12 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

12.2 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

12.3 In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – RINVIO AL CODICE CIVILE E FORO COMPETENTE

13.1 Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia di associazioni.

Castelli Calepio, 22 luglio 2011